

6369/21



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Oggetto: tributi -  
nullità della sentenza

Composta da

|                            |                    |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Antonio Greco              | Presidente -       |                   |
| Antonio Francesco Esposito | Consigliere -      | R.G.N. 26179/2019 |
| Cosmo Crolla               | Consigliere -      | Cron. 6369        |
| Lucio Luciotti             | Consigliere -      | CC - 09/12/2020   |
| Filippo D'Aquino           | Consigliere Rel. - |                   |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 26179/2019 R.G. proposto da:

**AGENZIA DELLE ENTRATE** (C.F. (omissis) ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) **SRL** (C.F. (omissis) ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , elettivamente domiciliato presso il suo studio in (omissis)

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 483/2019, depositata il 5 febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino.

#### RILEVATO CHE

La società contribuente (omissis) SRL ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al periodo di imposta dell'esercizio 2006, con cui venivano disconosciuti costi derivanti da fatture di acquisto emesse dalla società (omissis) SRL per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito riconducibili alla quota di ammortamento dell'avviamento relativo all'acquisto di tre rami di azienda.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR del Lazio. La pronuncia del giudice di appello è stata cassata con rinvio (Cass., Sez. VI, 30 aprile 2018, n. 10394), in accoglimento dei tre motivi di ricorso, con cui era stato dedotto sotto il profilo di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. il difetto assoluto di motivazione in ordine alla censura di difetto di motivazione dell'atto impugnato quanto al recupero delle imposte dirette, alla illegittimità della detrazione IVA in ordine alla ineducibilità dei costi inerenti all'avviamento commerciale, nonché in ordine alla qualificazione di «cartiera» del soggetto emittente.

A seguito di riassunzione, la CTR del Lazio, con sentenza in data 5 febbraio 2019, ha accolto il ricorso, ritenendo che l'Ufficio non ha dato giustificazione delle riprese a tassazione contestate dalla società contribuente, evidenziando come l'amministrazione finanziaria, in caso di prestazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, oltre che l'inesistenza della prestazione, anche la conoscenza da parte del committente della sostanziale inesistenza del contraente emittente.

Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-*bis* cod. proc. civ.

#### CONSIDERATO CHE

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 132 cod. proc. civ., evidenziandosi come la sentenza impugnata non abbia motivato in ordine alla ripresa fiscale ai fini IRES e IRAP per indeducibilità dell'ammortamento dei costi di avviamento indebitamente dedotti, incentrandosi unicamente sulla ripresa fiscale relativa alla inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto dalla società (omissis) SRL.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione in relazione alla questione del recupero fiscale di IRES e IRAP per indebito ammortamento decennale del valore degli avviamenti di tre rami aziendali acquisiti dalla contribuente.

2 – Il primo motivo è fondato.

2.1 - Risulta dalla stessa sentenza impugnata che oggetto di ripresa era, oltre all'indebita detrazione dell'IVA, anche il recupero di IRES e IRAP per indeducibilità dei costi di avviamento commerciale. Risulta, inoltre, in ossequio al principio di specificità dei motivi, che la società contribuente aveva riproposto davanti al giudice del rinvio la questione dell'indebita deduzione di componenti legativi di reddito riconducibili alla quota di ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio relativo all'acquisto in data 18.05.2006 di tre rami di azienda. Diversamente, la sentenza impugnata ha annullato l'avviso di accertamento nel suo complesso senza esaminare tale specifica questione.

2.2 – Al riguardo si osserva come il sindacato di questa Corte in relazione alla completezza della motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo

costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), la quale ricorre anche in caso di omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, benché non sia indispensabile che si faccia esplicita menzione della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931), posto che detta nullità si verifica ogni qual volta la decisione sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali essa è basata (Cass., Sez. V, 16 luglio 2009, n. 16581; Cass., Sez. VI, 10 agosto 2017, n. 19956).

2.3 - Nella specie, la motivazione dell'annullamento dell'atto impugnato si riferisce alla sola ripresa IVA in relazione alle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalla società (omissis) SRL (*«l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha poi l'onere di provare [...] anche la consapevolezza del destinatario [...] orbene la cassazione ha espressamente evidenziato che [...] proprio tale inadeguatezza probatoria [...] ha inficiato la sentenza di questa CTR»*), mentre nulla riferisce circa la deduzione dell'avviamento delle aziende acquistate dalla contribuente, il cui esame deve ritenersi completamente omesso, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2.4 - Non rileva quanto deduce il controricorrente in memoria, posto che oggetto del giudizio di rinvio non è quanto argomenta l'Ufficio in sede di procedimento di rinvio, ma quanto sia stato oggetto di devoluzione da parte del giudice rescindente, ossia la nullità della sentenza del giudice di appello in ordine alla indeducibilità dei costi inerenti all'avviamento commerciale, riguardo alla quale il giudice del rinvio ha omesso di pronunciarsi e rispetto

alla quale l'enunciazione contenuta nella sentenza impugnata (enfaticamente dal controricorrente) secondo cui «l'ultimo atto in riassunzione dell'ufficio non adduce alcun quid novi» non è idoneo a motivare le ragioni dell'annullamento dell'atto impositivo anche sotto tale profilo.

La sentenza impugnata è, pertanto, nulla per assenza di motivazione sul punto. E' assorbito l'esame del secondo motivo.

3 – Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice *a quo*, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P. Q. M.**

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 9 dicembre 2020

Il Presidente

*Antonio Greco*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

8 MAR 2021



Funzionario *Stefano*

*Giuseppe Greco*

